

FANTOZZI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

NOVITÀ FISCALI

SOMMARIO PER LE IMPRESE

OTTOBRE 2003

00187 - ROMA - VIA SICILIA, 66 - Tel. +39-064.200.611 - Fax +39-0642.011.976
20123 - MILANO - VIA PRIVATA MARIA TERESA, 11 - Tel. +39-027.260.591 - Fax +39-0272.605.950
6900 - LUGANO - VIA CANONICA, 14 - Tel. +41-(0)91.911.9860 - Fax +41-(0)91.911.9865
<http://www.fantozzieassociati.it>

INDICE

IMPRESSE IN GENERALE			Scheda
A CARATTERE ORDINARIO	Irpef/Irpeg	Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo – Incentivo fiscale per il rientro di ricercatori residenti all'estero	1
	Irpef/Irpeg	Modifiche al credito d'imposta sulle distribuzioni di utili deliberate dopo il 30 settembre 2003	2
	Irpeg	Riduzione al 20 per cento dell'aliquota in caso di quotazione in borsa	3
	Iva	Vendita e acquisto in sospensione d'imposta (cd "Plafond") – Nuovi adempimenti formali	4
	Iva	Modifiche alla disciplina della cessione di rottami e assimilati	5
	Iva	Nuova disciplina per il commercio elettronico	6
	Inps	Incremento dell'aliquota contributiva per i collaboratori coordinati e continuativi	7
	Inps	Istituzione di una gestione previdenziale per gli associati in partecipazione	8
	Sanzioni	Eliminazione dell'imputabilità a persone fisiche delle sanzioni amministrative tributarie applicabili alle persone giuridiche	9
	Rimborso crediti	Attestazione circa l'esistenza ed il rimborso dei crediti tributari	10
	Diritto societario	Proroga al 31 ottobre dei termini per il deposito degli atti al Registro delle imprese e dell'obbligo di presentazione telematica	11
A CARATTERE STRAORDINARIO	Condoni tributari	Conversione del d.l. n. 143/2003 e ulteriore proroga dei termini	12
	Irpef/Irpeg	Concordato fiscale preventivo per gli anni 2003 e 2004	13
	Irpef	Emergenza di attività detenute all'estero: proroga dei termini al 30 settembre 2003– Conversione del d.l. n. 143/2003	14
	Irpef	Detrazione dall'Irpef lorda del 36 per cento delle spese per ristrutturazione edilizia: proroga al 31 dicembre 2003	15
	Iva	Aliquota agevolata del 10 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio: proroga al 31 dicembre 2003	16

RELAZIONI CON L'ESTERO			Scheda
A CARATTERE ORDINARIO	Accertamento	Procedura amministrativa di definizione dei prezzi di trasferimento per le imprese con attività internazionale – (cd "Ruling internazionale")	17
	Monitoraggio fiscale	Modalità di comunicazione dei dati relativi a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori e dei dati relativi alla regolarizzazione di attività finanziarie ("Scudo fiscale")	18

BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI			Scheda
A CARATTERE ORDINARIO	Irpef/Irpeg	Modifiche alle condizioni di esonero da imposta dei titoli dei "grandi emittenti" sottoscritti da non residenti	19
	Irpef	Eliminazione dell'"equalizzatore" sulle obbligazioni senza cedola	20
	OICVM (Fondi comuni)	Riduzione al 5 per cento dell'imposta sostitutiva sugli OICVM specializzati in società quotate di piccola e media dimensione	21
	Fondi immobiliari	Rimborso di imposta per i sottoscrittori non residenti	22

* * *

Sommario

IMPRESE IN GENERALE

A carattere ordinario

Imprese in generale – A carattere ordinario

1

Irpef/Irpeg – Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo – Incentivo fiscale per il rientro di ricercatori residenti all'estero

(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, artt. 1 e 3, in corso di conversione in legge)

Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo	<p>È riconosciuta una ulteriore deduzione dalla base imponibile (in aggiunta alla deduzione ordinaria) a fronte di alcune tipologie di spesa relative all'attività di ricerca e di innovazione tecnologica.</p> <p>Soggetti</p> <p>La deduzione si applica ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ai soli soggetti che siano già in attività alla data del 2 ottobre 2003 (entrata in vigore del d.l. n. 269/2003).</p> <p>Misura della deduzione</p> <p>L'ulteriore deduzione varia a seconda del tipo di spesa sostenuta. L'ulteriore deduzione è pari all'intero importo delle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none">- fiere espositive di prodotti all'estero, escluse le spese di sponsorizzazione;- stage aziendali destinati a studenti di università e di istituti superiori, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia decorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;- quotazione di società in mercati regolamentati di cui all'art. 11 del decreto stesso (si veda scheda n. 3). <p>L'ulteriore deduzione è invece limitata al 10 per cento per le spese aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- costi di ricerca e sviluppo, purché iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (si deve quindi trattare, secondo le disposizioni del principio contabile n. 24, di costi sostenuti, ad esempio, per la ricerca applicata o finalizzata a uno specifico prodotto o processo produttivo, ovvero per lo sviluppo);- investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte ad innovazioni di prodotto, processo e organizzative. <p>Relativamente alle spese per le quali è consentita l'ulteriore deduzione nei limiti del 10 per cento:</p> <p>a) si aggiunge all'ulteriore deduzione il 30 per cento dell'eccedenza degli analoghi investimenti effettuati nel periodo d'imposta rispetto alla media degli investimenti effettuati nei tre periodi d'imposta precedenti (la misura dell'agevolazione è data quindi dalla somma tra il 10 per cento degli investimenti nel periodo d'imposta ed il 30 per cento dell'incremento delle spese per ricerca e sviluppo rispetto al valore medio delle stesse spese nel triennio precedente); b) l'agevolazione non può comunque superare il 20 per cento della media dei redditi relativi ai tre periodi d'imposta precedenti a quello agevolabile (con esclusione dalla media degli esercizi in perdita).</p> <p>Per poter beneficiare della deduzione, è inoltre necessario che l'effettività delle spese sia certificata da professionisti individuati (in genere il presidente del collegio sindacale) e che le spese siano sottoposte, mediante apposita comunicazione, al monitoraggio dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si segnala che in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto sono state proposte le seguenti modifiche ed integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- eliminazione dal novero degli investimenti agevolabili delle tecnologie digitali;- estensione del beneficio ai consorzi e ad altre forme contrattuali di collaborazione tra imprese per le innovazioni informatiche.
Incentivo fiscale per il rientro di ricercatori dall'estero	<p>Sono imponibili al 10 per cento ai fini Irpef ed esclusi dalla base imponibile Irap, i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che alla data del 2 ottobre 2003 (entrata in vigore del d.l. n. 269/2003) o nei cinque anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attività in Italia e diventano ivi fiscalmente residenti.</p>
Applicabilità	<p>Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, alle spese effettuate a decorrere nel primo periodo</p>

	<p>d'imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003 (in caso di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, a decorrere dal periodo d'imposta 2004).</p> <p>Per l'incentivo a favore del rientro di ricercatori dall'estero, a decorrere dal periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi d'imposta successivi.</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (fnu)</p>
--	---

Imprese in generale – A carattere ordinario		2
Irpef/Irpeg – Modifiche al credito d'imposta sulle distribuzioni di utili deliberate dopo il 30 settembre 2003		
<i>(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 40, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	<p>Per le distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate dopo il 30 settembre 2003 ed entro il 31 dicembre 2003, è attribuito ai soci esclusivamente il credito d'imposta limitato (artt. 11, c. 3 <i>bis</i> e 94, c. 1 <i>bis</i>, Tuir) e nella misura del 51,51 per cento.</p> <p>La nuova disposizione si applica limitatamente alle distribuzioni di utili accantonati a riserva, con esclusione della distribuzione dell'utile dell'esercizio effettuata in sede di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene entro il 31 dicembre 2003).</p> <p>Gli acconti su dividendi distribuiti dalle società quotate (art. 2433 <i>bis</i>, c.c.) hanno il medesimo regime fiscale delle distribuzioni dell'utile del periodo sulla base del quale l'acconto è stato distribuito (gli acconti distribuiti nel 2003, ad esempio, sono tassati in capo ai percettori nello stesso modo in cui sarebbero tassati gli utili dell'esercizio 2003).</p>	
Effetti	<p>Successivamente al 30 settembre 2003, le delibere di distribuzione degli utili accantonati a riserva potranno beneficiare solo di credito d'imposta da "canestro B" (da utilizzare esclusivamente nell'anno, in compensazione delle imposte che gravano sul provento medesimo, senza possibilità che il credito venga riportato nell'esercizio successivo o richiesto a rimborso) e nella misura del 51,51 per cento (il limite previsto per le distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2003 era del 56,25 per cento).</p>	
Applicabilità	<p>A decorrere dalle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate dopo il 30 settembre 2003 e prima del 31 dicembre 2003.</p> <p>La disposizione si applica anche alle distribuzioni deliberate prima del 30 settembre 2003, nel caso in cui dopo il 30 settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (fnu)</p>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		3
Irpeg – Riduzione al 20 per cento dell'aliquota in caso di quotazione in borsa		
<i>(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 11, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	<p>È ridotta al 20 per cento (anziché il 34 per cento per il 2003 e il 33 per cento per il 2004) l'aliquota dell'imposta sul reddito per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea per un importo complessivo superiore a 30 milioni di euro successivamente alla data del 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004.</p>	
Condizioni	<p>La riduzione è subordinata alla condizione che nell'offerta di sottoscrizione di proprie azioni, finalizzata all'ammissione alla quotazione si dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento rispetto a quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile dell'esercizio.</p> <p>Sono escluse dall'agevolazione le società le cui azioni siano state ammesse in precedenza in un</p>	

	mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea.
Alternativa	L'agevolazione in oggetto è alternativa alla c.d. "Dit" (Dual Income Tax, d.lgs. n. 461/1997).
Applicabilità	Per il periodo di imposta in cui è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due successivi . Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (mm)

Imprese in generale – A carattere ordinario		4
Iva – Vendita e acquisto in sospensione di imposta (c.d. "Plafond") – Nuovi adempimenti formali		
<i>(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 36, in corso di conversione in legge)</i>		
Cedenti	Sono stati introdotti nuovi obblighi di comunicazione a carico dei soggetti che effettuano vendite o acquisti in regime di sospensione Iva . Chi cede beni o effettua prestazioni di servizi senza applicazione di imposta, nei confronti di esportatori abituali , deve inviare entro 15 giorni all'Ufficio delle Entrate competente nei confronti di cessionario o committente una copia della dichiarazione di intento per consentire all'Ufficio di attivare eventuali controlli nei confronti dell'esportatore abituale.	
Acquirenti	L' acquirente ha l'obbligo di inviare all'Amministrazione Finanziaria in via telematica un resoconto analitico dell'ammontare del plafond disponibile e degli acquisti, distintamente per fornitore, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.	
Sanzioni	E' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta non applicata in fattura, fermo restando l'obbligo di pagamento del tributo (art. 7, c. 3, d.lgs. 471/1997), il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti (art. 1, c. 1, lett. c, d.l. n. 746/1983).	
Applicabilità	In linea di principio l'obbligo opera dal 2 ottobre 2003 . Tuttavia, stante l'assenza di chiarimenti amministrativi, è probabile che in sede di conversione del decreto legge l'obbligo venga fatto decorrere dall' 1 gennaio 2004 . Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (mm)	

Imprese in generale – A carattere ordinario		5
Iva – Modifiche alla disciplina della cessione di rottami e assimilati		
<i>(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 35, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	Il regime speciale vigente sinora per l'assolvimento dell'imposta nel commercio dei rottami , che prevedeva cessioni in sospensione di imposta per talune tipologie di operazioni e cessioni imponibili per altri, viene cancellato e si introduce un regime uguale per tutti nel quale l'imposta viene assolta attraverso il meccanismo del c.d. " reverse charge ".	
Effetti	Per le cessioni di rottami, di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, (intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura), il cessionario, se soggetto passivo di imposta nel territorio italiano, integra la fattura emessa dal cedente (ai sensi dell'articolo 74, c. 8, d.p.r. n. 633/1972) senza addebito d'imposta e si rende contemporaneamente debitore e creditore dell'Iva nei confronti dell'Erario. La fattura deve essere quindi annotata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro	

	<p>il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti.</p> <p>Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso in cui i beni siano importati o oggetto di acquisto intracomunitario.</p>
Applicabilità	<p>Per le operazioni effettuate dal 2 ottobre 2003.</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (mm)</p>

Imprese in generale – A carattere ordinario		6
Iva – Nuova disciplina per il commercio elettronico		
<i>(D. lgs. 1 agosto 2003, n. 273)</i>		
Territorialità	<p>E' stato espressamente disciplinato il regime Iva delle prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici (cd. "e-commerce"; per le prestazioni rientranti nella definizione si veda la tabella allegata alla direttiva 2002/38/Ce; rientrano nella definizione la fornitura di siti <i>web</i>, la fornitura di software, immagini, musica, film, ecc., se effettuati con mezzi elettronici, vale a dire con modalità tali per cui il prodotto scambiato non si materializza in qualcosa di tangibile.).</p> <p>E' prevista l'applicazione dell'Iva in Italia nel caso in cui il servizio sia reso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad un soggetto domiciliato in Italia, a meno che il servizio venga utilizzato fuori dalla Comunità europea; - ad un soggetto domiciliato in altro stato della Comunità europea senza partita Iva; - ad un soggetto domiciliato fuori della Comunità europea, se il servizio è utilizzato in Italia; - da un soggetto domiciliato fuori della Comunità europea ad un soggetto senza partita Iva in Italia. 	
Semplificazioni per i prestatori extracomunitari	<p>Sono previste modalità semplificate di applicazione e versamento dell'Iva per i soggetti domiciliati fuori della Comunità europea che prestano servizi con mezzi elettronici ad utilizzatori senza partita Iva comunitaria.</p> <p>A tali operatori è consentito aprire la partita Iva in qualsiasi stato della Comunità ed utilizzare la stessa per il versamento dell'Iva sulla operazioni di commercio elettronico effettuate in tutti gli stati della stessa (per i modelli cfr. provv. 8 ottobre 2003). E' previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di versare l'Iva dovuta in ciascun trimestre solare, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento (ad es. entro il 20 aprile per il trimestre gennaio – marzo); entro lo stesso termine deve essere presentata una dichiarazione indicante, tra l'altro, la ripartizione dell'Iva spettante a ciascuno stato della Comunità; - l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni; - l'impossibilità di detrarre dall'Iva dovuta l'Iva corrisposta sugli acquisti (è tuttavia confermata la possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva ai sensi dell'art. 38-ter dpr n. 633/1972). 	
Servizi di radiodiffusione e televisione	<p>Viene inoltre espressamente disciplinato il regime Iva dei servizi di radiodiffusione e televisione, ai quali si applicano i medesimi criteri di territorialità sopra esposti per i servizi elettronici, con l'eccezione che ai servizi resi da un soggetto domiciliato fuori della Comunità europea ad un soggetto senza partita Iva si applica l'Iva in Italia se i servizi sono utilizzati in Italia (in questo caso non operano tuttavia le semplificazioni sopra riportate per i prestatori extracomunitari i quali dovranno pertanto identificarsi ai fini Iva in Italia).</p>	
Applicabilità	<p>Dal 4 ottobre 2003. Il nuovo regime è introdotto a tempo determinato e scadrà, salvo proroghe, il 30 giugno 2006.</p>	
Interpretazione amministrativa: si veda www.e-services.agenziaentrate.it		(cc)

Imprese in generale – A carattere ordinario		7
Inps - Incremento dell'aliquota contributiva per i collaboratori coordinati e continuativi		
<i>(D.l. 30 settembre 2003 n. 269, art. 45, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	<p>L'aliquota contributiva (attualmente al 14 per cento) per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps (di cui all'art. 2, c. 26 della l. n. 335/1995, tra i quali sono inclusi ad es. gli amministratori) che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie è elevata in misura pari a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti.</p> <p>Dal momento che le aliquote contributive dei commercianti sono differenziate in base al reddito ed all'età è necessario attendere chiarimenti amministrativi in merito all'aliquota effettivamente applicabile (è possibile che l'aliquota si collochi al 17,89 per cento).</p> <p>E' confermata l'aliquota del 10 per cento per i collaboratori assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (si veda Novità Fiscali di luglio 2003, scheda n. 9, di gennaio 2003, scheda n. 9 e di aprile 2001, scheda n. 21).</p>	
Applicabilità	<p>A decorrere dall'1 gennaio 2004</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (ll)</p>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		8
Inps – Istituzione di una gestione previdenziale per gli associati in partecipazione		
<i>(D.l. 30 settembre 2003 n. 269, art. 43, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	<p>Gli associati in partecipazione che apportano prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, c. 2, lett. c) del tuir sono tenuti all'iscrizione in una nuova gestione previdenziale Inps, con versamento di un contributo pari a quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi, non iscritti ad altre forme di previdenza (si veda scheda n. 7).</p> <p>Il 55 per cento del contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato ed è versato dall'associante.</p> <p>Il contributo non si applica agli associati in partecipazione che apportano solo capitale.</p>	
Comunicazioni	<p>I soggetti tenuti all'iscrizione devono comunicare all'Inps entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività stessa, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.</p>	
Applicabilità	<p>A decorrere dall' 1 gennaio 2004.</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (ll)</p>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		9
Sanzioni – Eliminazione dell'imputabilità a persone fisiche delle sanzioni amministrative tributarie applicabili alle persone giuridiche		
<i>(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	<p>Le sanzioni amministrative relative alle violazioni di obblighi fiscali di società od enti con personalità giuridica (tra le quali ad es. le s.p.a. e le s.r.l.) sono esclusivamente a carico della società o dell'ente.</p>	
Effetti	<p>La disposizione sopprime il principio dell'applicabilità delle sanzioni per violazioni fiscali commesse da persone giuridiche alle persone fisiche (tra cui gli amministratori od i dirigenti) che abbiano commesso la violazione (tale principio era stato introdotto dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il quale comunque assoggettava la persona giuridica ad un obbligo solidale di pagamento della sanzione dovuta dalla persona fisica).</p>	

Applicabilità	Alle violazioni non ancora contestate o per le quali non sia ancora stata irrogata la sanzione alla data del 2 ottobre 2003 . Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (cc)
----------------------	---

Imprese in generale – A carattere ordinario		10
Rimborso crediti – Attestazione circa l'esistenza ed il rimborso dei crediti tributari <i>(D.l. 30 settembre 2003 n. 269, art. 10, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	È prevista la possibilità per i creditori d'imposta di richiedere all'Agenzia delle entrate un' attestazione riguardante la certezza , la liquidità e l' esigibilità dei crediti di imposta vantati nei confronti del fisco, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso .	
Effetti	L'attestazione può essere utile per dimostrare l'esistenza di crediti d'imposta (ed i tempi di rimborso) in caso di loro cessione o di trasferimento di azienda o di società.	
Applicabilità	Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (ll)	

Imprese in generale – A carattere ordinario		11
Diritto societario – Proroga al 31 ottobre dei termini per il deposito degli atti al Registro delle imprese e dell'obbligo di presentazione telematica <i>(D.l. 24 giugno 2003, n. 143, art. 40, c. 2, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 212 e d.l. 24 giugno 2003, n. 147, art. 8 bis, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 200)</i>		
Presentazione telematica	È stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2003 il termine a decorrere dal quale sussiste l'obbligo di trasmissione delle domande e degli atti societari (art. 31, c. 2, l. n. 340/2000) al Registro delle imprese esclusivamente in via telematica o su supporto informatico (si veda Novità Fiscali di luglio 2003 , scheda n. 10). Si considerano quindi regolari fino al 31 ottobre 2003 le formalità societarie su indicate anche se effettuate mediante allegazione degli originali o di copie in forma cartacea .	
Deposito atti	È inoltre prorogato al 31 ottobre 2003 il termine per il deposito dei bilanci (nonché degli annessi verbali e relazioni, incluso l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio) e delle nomine di amministratori e sindaci (artt. 2383, 2400 e 2435, c.c.), scadenti anteriormente a tale data. (fnu)	

* * *

IMPRESE IN GENERALE

A carattere straordinario

Imprese in generale – A carattere straordinario		12
Condoni tributari – Conversione del d.l. n. 143/2003 e ulteriore proroga dei termini		
<i>(D.l. 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 212 e d.l. 30 settembre 2003 n. 269, art. 34, in corso di conversione in legge)</i>		
Conversione del d.l. n. 143/2003 e d.l. n. 269/2003	<p>Le disposizioni del d.l. n. 143/2003 contenute modifiche alla disciplina dei condoni tributari e riapertura dei termini per usufruire degli stessi (si veda Novità Fiscali di luglio 2003, scheda n. 11) sono state convertite in legge dalla l. n. 212/2003, con modifiche.</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 (in corso di conversione in legge) ha apportato inoltre ulteriori modifiche alle disposizioni sui condoni (tra le quali anche le disposizioni appena stabilite dal d.l. n. 143/2003).</p> <p>Nel seguito di riassumono gli effetti prodotti in materia di condoni dall'insieme delle modifiche di cui sopra.</p>	
Ulteriore proroga dei termini	<p>I termini per aderire alle definizioni previste dagli artt. 7, (concordato) 8 (dichiarazione integrativa), 9 (definizione automatica), 9-bis (omessi versamenti), 11, (registro e altre imposte indirette), 12 (ruoli), 14 (regolarizzazioni contabili), 15 (liti potenziali) e 16 (liti pendenti) sono stati ulteriormente prorogati al 16 marzo 2004.</p> <p>È fatto inoltre rinvio ad un provvedimento amministrativo da emanare, il quale potrà rideterminare tutti i termini connessi alle sanatorie.</p> <p>È previsto, in ogni caso, che gli interessi sui versamenti si applicano dal 17 ottobre 2003.</p> <p>Si ricorda, che per il momento e salvo rideterminazione, i versamenti della II e III rata relative alle dichiarazioni integrative "semplici" e ai condoni "tombali" per i contribuenti che hanno già aderito agli stessi entro il 16 maggio 2003 scadono l'1 dicembre 2003 e il 20 giugno 2004.</p>	
Modifiche alla disciplina	<p>Alla disciplina dei condoni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificazione che la riapertura è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati (16 maggio 2003) hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle altre fattispecie previste dalla l. n. 289/2002; - possibilità di "trasformare" l'integrativa "semplice" Iva già presentata in condono "tombale"; - conferma degli effetti del d.l. n. 59/2003 (non convertito in legge) che ha prorogato i termini al 16 maggio 2003; - riduzione dell'80 per cento, per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro, delle somme da versare complessivamente a titolo di Iva per il condono "tombale"; - riduzione al 5 per cento dell'importo da versare per l'"affrancamento" delle perdite dei periodi oggetto di condono "tombale", per la parte di perdite superiori a euro 250.000.000; - possibilità di sanare i ruoli affidati al concessionario dall'1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001 (il termine precedente era il 31 dicembre 2000); - possibilità di aderire al condono "tombale" nel caso di p.v.c. non seguito da avviso di accertamento o di annullamento per autotutela dell'avviso di accertamento emesso; - proroga fino al 31 dicembre 2005 del termine per la formazione dei ruoli relativi alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. 	
Liti potenziali	<p>A seguito della proroga, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'Amministrazione finanziaria (trattasi degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio notificati entro il 31.12.2002, nonché dei processi verbali di constatazione relativamente ai quali al 31.12.2002 non era stato ancora notificato avviso di accertamento ovvero invito al contraddittorio) definibili ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289/2002, resta sospeso fino al 18 marzo 2004.</p>	
Liti pendenti	<p>A seguito della proroga, la sospensione delle liti fiscali pendenti definibili ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289/2002, è prorogata al 30 aprile 2004 (trattasi delle liti per le quali all'1 gennaio 2003 è stato</p>	

	proposto l'atto introduttivo del giudizio o di quelle per le quali l'atto introduttivo del giudizio è stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato).
Applicabilità	Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione.
Interpretazione amministrativa: circolare 25 settembre 2003 n. 51/E (11)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		13
Irpef/Irpeg – Concordato fiscale preventivo per gli anni 2003 e 2004		
<i>(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 33, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 e per quello successivo , è riconosciuta ai contribuenti la possibilità di concordare in anticipo con l'Amministrazione finanziaria l'importo minimo dei ricavi o compensi, nonché delle imposte, al fine di beneficiarie di una riduzione dell'aliquota delle imposte sul reddito (ed in taluni ipotesi dei contributi previdenziali) nonché di ulteriori semplificazioni di carattere fiscale.	
Soggetti	Possono aderire al concordato preventivo esclusivamente i soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società di capitali) ed esercenti arti o professioni, che: <ul style="list-style-type: none"> - hanno iniziato l'attività prima del 31 dicembre 2000; - relativamente al periodo d'imposta 2001 (in corso all'1 gennaio 2001) hanno dichiarato compensi o ricavi di importo inferiore a 5.154.569 euro; - per il periodo d'imposta 2001 ovvero 2003, determinano la base imponibile e l'imposta con criteri diversi da quelli forfetari (in particolare, con criteri diversi da quelli previsti dall'art. 3, commi da 171 a 183, l. n. 662/1996 e artt. 13 e 14, l. n. 388/2000). 	
Condizioni	<p>Anno 2003</p> <p>Per il periodo d'imposta 2003 (periodo in corso all'1 gennaio 2003) è richiesto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i compensi o ricavi da dichiarare, anche mediante adeguamento dei compensi o ricavi direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, devono risultare non inferiori ai ricavi o compensi dichiarati per il 2001, aumentati del 9 per cento (tenendo conto anche della maggior base imponibile derivante da condoni e accertamenti non più impugnabili alla data della comunicazione impegnativa all'Agenzia dell'entrate ed escludendo le dichiarazioni integrative più favorevoli al contribuente). Nel caso in cui i compensi o ricavi dichiarati per il 2001 siano inferiori a quelli risultanti per lo stesso periodo d'imposta in seguito all'applicazione di parametri e studi di settore, è necessario rettificare, prima dell'adesione al concordato preventivo, i ricavi o compensi dichiarati fino al valore di quest'ultimi (che quindi rappresentano un valore minimo), corrispondendo le relative imposte (sono invece escluse sanzioni ed interessi). - il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, anche mediante adeguamento al reddito direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, deve risultare non inferiore a quello dichiarato per il 2001 (tenendo conto dell'eventuale adeguamento dei compensi o ricavi del 2001 a parametri o studi di settore ai sensi del punto precedente), incrementato del 7 per cento e sempre che per il periodo d'imposta oggetto di concordato venga dichiarato un reddito di lavoro autonomo o d'impresa non inferiore a 1.000 euro. <p>Anno 2004</p> <p>Per il periodo d'imposta 2004 (periodo successivo a quello in corso all'1 gennaio 2003) è richiesto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i compensi o ricavi da dichiarare, devono risultare non inferiori ai ricavi o compensi dichiarati per il 2003 (tenendo conto anche dell'incremento percentuale del 9 per cento), aumentati del 4,5 per cento. Per il periodo d'imposta 2004, i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle scritture contabili obbligatorie, mentre l'adeguamento in dichiarazione dei redditi è possibile esclusivamente nel caso in cui la soglia di ricavi o compensi minimi può essere raggiunta mediante un incremento non superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili (come detto per il 2003, invece, l'adeguamento dei ricavi o compensi in dichiara- 	

	<p>zione è sempre possibile).</p> <ul style="list-style-type: none">- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, anche mediante adeguamento al reddito direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, deve risultare non inferiore a quello dichiarato per il 2003, incrementato del 3,5 per cento e sempre che per il periodo d'imposta oggetto di concordato venga dichiarato un reddito di lavoro autonomo o d'impresa non inferiore a 1.000 euro.
Aliquote agevolate	<p>Sull'eccedenza di reddito d'impresa o di lavoro autonomo rispetto al reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativi al periodo d'imposta 2001 (tenuto conto dell'eventuale adeguamento per tale periodo a parametri o studi di settore), l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 23 per cento, per i soggetti Irpef con reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al 2001 inferiore a 100.000 euro, ed al 33 per cento, per tutti gli altri soggetti (di conseguenza, fino a concorrenza del reddito 2001, saranno applicabili le aliquote normalmente previste, mentre sull'eccedenza saranno applicabili, a seconda dei casi, le aliquote del 23 o del 33 per cento).</p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2003, nel caso di adeguamento in dichiarazione, è esente da imposizione sul reddito l'eventuale quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede la soglia minima rappresentata dal reddito relativo al periodo d'imposta 2001 incrementato del 7 per cento. Nella sostanza, in caso di adeguamento in dichiarazione, sarà tassato esclusivamente un importo pari al reddito 2001 (con aliquota ordinaria) ed un importo pari al 7 per cento del reddito 2001 (con aliquote agevolate).</p> <p>Il versamento dei contributi previdenziali sulla parte di reddito eccedente la soglia minima è facoltativo (per entrambi i periodi d'imposta).</p>
Altri benefici	<p>Relativamente ai periodi concordati, sono esclusi gli accertamenti fondati su presunzioni, quelli basati sugli studi di settore e gli accertamenti induttivi.</p> <p>Per gli stessi periodi sono soppressi gli obblighi di emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, nonché delle fatture a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo (fermo restando la determinazione dell'IVA periodicamente dovuta o a credito da calcolare tenendo conto di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate).</p>
Decadenza	<p>Il contribuente decade dai benefici del concordato, relativamente a tutti i periodi d'imposta oggetto dello stesso quando:</p> <ul style="list-style-type: none">- non sono conseguiti i ricavi minimi previsti per uno dei periodi d'imposta oggetto di concordato.- in sede di ispezione tributaria, risulta che il contribuente non ha tenuto le scritture contabili o le ha sottratte, anche parzialmente, alla verifica (art. 39, c. 2, lett. (c), d.p.r. n. 600/1972);- il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell'ufficio (art. 39, c. 2, lett. (d) bis, d.p.r. n. 600/1972);- sia comprovata la dichiarazione infedele dei ricavi, compensi e corrispettivi documentati.
Termini per l'opzione	<p>L'opzione deve essere esercitata mediante apposita comunicazione impegnativa di adesione, da inviare telematicamente a pena di decadenza e per tutte le annualità oggetto di concordato, tra l'1 gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 all'Agenzia delle entrate.</p>
Applicabilità	<p>Al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 ed a quello successivo (in caso periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, per il 2003 e 2004).</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (fnu)</p>

Imprese in generale – A carattere straordinario		14
Irpef - Emersione di attività detenute all'estero: proroga del termine al 30 settembre 2003 – Conversione del d.l. n. 143/2003		
<i>(D.l. 24 giugno 2003, n. 143, art. 2, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 212)</i>		
Conversione in legge	<p>E' stata confermata dalla legge di conversione la proroga al 30 settembre 2003 del termine per usufruire delle disposizioni sull'emersione delle attività detenute all'estero (si veda Novità fiscali di luglio 2003, scheda n. 12; precedentemente il termine era il 30 giugno 2003).</p> <p>E' confermata l'aliquota del 2,5 per cento su tutte le operazioni (precedentemente era prevista l'aliquota del 4 per cento per le operazioni effettuate dopo il 16 aprile 2003).</p>	
Modifiche in sede di conversione	<p>In sede di conversione è stata prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eliminazione del rimborso della maggiore somma versata rispetto all'applicazione dell'aliquota del 2,5 per cento per le operazioni effettuate tra il 17 maggio ed il 24 giugno (a tali operazioni è stata infatti applicata l'aliquota del 4 per cento); - la possibilità, a seguito di opzione entro il 30 settembre 2003, di assoggettare le attività rimpatriate al regime di tassazione del "risparmio gestito" (art. 7, d.lgs. n. 461/1997) anche in caso di deposito delle stesse in custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione e fiduciarie (art. 6, d.lgs. n. 461/1997); 	
Applicabilità	Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 12 agosto 2003 .	
Interpretazioni amministrative: circ. 25 settembre 2003, n. 50/E.		(cc)

Imprese in generale – A carattere straordinario		15
Irpef – Detrazione dall'Irpef lorda del 36 per cento delle spese per ristrutturazione edilizia: proroga al 31 dicembre 2003		
<i>(D.l. 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 200)</i>		
Contenuto	<p>La detrazione dall'Irpef lorda del 36 per cento delle spese per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sostenute dalle persone fisiche che possiedono immobili a destinazione abitativa è stata prorogata alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2003 (il termine precedente era il 30 settembre 2003; la detrazione è prevista dall'art. 1, l. n. 449/1997; si veda Novità fiscali di gennaio 2003 scheda n. 23).</p> <p>Sono confermati i limiti di spesa e i criteri di ripartizione temporale della detrazione già in vigore.</p> <p>Si segnala che risulta invece già prorogata al 31 dicembre 2003 l'applicabilità della detrazione alle spese sostenute per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie che provvedano ad alienare o assegnare l'immobile a persone fisiche entro il 30 giugno 2004; anche in questo caso, la detrazione compete alla persona fisica acquirente o assegnataria secondo le percentuali ed i limiti stabiliti (art. 9, c. 2, l. n. 448/2001 e art. 2, c. 6, l. n. 289/2002; si veda Novità fiscali di gennaio 2002 scheda n. 16)</p>	
Applicabilità	Alle spese sostenute fino 31 dicembre 2003 .	
		(cc)

Imprese in generale – A carattere straordinario		16
Iva - Aliquota agevolata del 10 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio: proroga al 31 dicembre 2003		
<i>(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	<p>E' prorogata al 31 dicembre 2003 l'aliquota Iva del 10 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d) della l. n. 457/1978 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (il termine precedente era fissato al 30 settembre 2003; l'agevolazione è prevista dall'art. 7, c. 1, l. n. 488/1999). Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli.</p>	
Applicabilità	Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione.	
		(cc)

* * *

RELAZIONI CON L'ESTERO

A carattere ordinario

Relazioni con l'estero – A carattere ordinario		17
<p>Accertamento – Procedura amministrativa di definizione dei prezzi di trasferimento per le imprese con attività internazionale – (cd “ruling internazionale”) (D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 8, in corso di conversione in legge)</p>		
Contenuto	<p>Le imprese con attività internazionale possono beneficiare di un'apposita procedura di ruling internazionale, con principale riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezzi di trasferimento; - interessi; - dividendi; - royalties. 	
Procedura	<p>La richiesta di <i>ruling</i> deve essere presentata agli uffici dell'Agenzia delle entrate di Milano o di Roma, a seconda del domicilio fiscale del contribuente.</p> <p>Dopo l'attività istruttoria, la procedura si conclude con la stipulazione di un accordo tra il competente ufficio dell'agenzia delle Entrate e il contribuente.</p> <p>Limitatamente alle questioni sottoposte, l'accordo vincola l'Amministrazione finanziaria e ne inibisce l'attività ispettiva per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.</p> <p>In base alla normativa UE, al fine di assicurare un effettivo scambio di informazioni, l'amministrazione finanziaria italiana invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.</p>	
Applicabilità	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dall'1 gennaio 2004).</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in il vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (gb)</p>	

Relazioni con l'estero – A carattere ordinario		18
<p>Monitoraggio fiscale – Modalità di comunicazione dei dati relativi a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori e dei dati relativi alla regolarizzazione di attività finanziarie (“scudo fiscale”) (Prov. Agenzia entrate 28 luglio 2003)</p>		
Contenuto	<p>L'Agenzia delle entrate ha reso note le nuove modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, nonché delle operazioni oggetto di “regolarizzazione” di attività detenute all'estero (c.d.”scudo fiscale”).</p>	
Dati oggetto di comunicazione	<p>Sono oggetto di comunicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le evidenze relative ai trasferimenti da e per l'estero superiori a 12.500 euro (fermo restando l'obbligo di conservazione delle evidenze eccedenti Euro 10.329,14 per i trasferimenti effettuati anteriormente al 26 dicembre 2002); 2. i dati relativi ai trasferimenti verso l'estero effettuati dagli intermediari per conto di oggetti non residenti. Le comunicazioni hanno per oggetto i trasferimenti verso l'estero ed i versa- 	

	<p>menti su conto estero eccedenti il limite di importo di 12.500 euro (fermo restando l'obbligo di conservazione dei documenti, anche per importi inferiori);</p> <p>3. le informazioni relative alle operazioni di “regolarizzazione” delle attività finanziarie e di altre attività detenute all'estero, limitatamente al soggetto che effettua la regolarizzazione e al valore delle attività regolarizzate distinte per tipologia, effettuate negli anni 2002 e 2003 (non sono oggetto di comunicazione i dati riferiti alle attività regolarizzate dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, che siano state successivamente rimpatriate non oltre il 30 settembre 2003).</p>
Termini	<p>Le comunicazioni di cui al punto 1. relative all'anno 2002, sono effettuate dall' 1 al 30 novembre 2003. Le stesse comunicazioni, relative all'anno solare precedente, a partire dal 2003, sono effettuate entro il 31 marzo di ciascun anno.</p> <p>Le comunicazioni di cui al punto 2. sono inviate dagli intermediari con periodicità annuale (l'invio mensile - entro la fine del mese successivo l'operazione - vige con riferimento alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2003). Le comunicazioni relative all'anno solare 2004 e seguenti sono trasmesse entro il 31 marzo di ciascun anno successivo.</p> <p>Le comunicazioni di cui al punto 3., relative all'anno 2002, sono effettuate dall' 1 al 30 novembre 2003, le stesse comunicazioni, relative all'anno 2003, sono effettuate entro il 31 marzo del 2004.</p>
Modalità di comunicazione	<p>Gli intermediari devono trasmettere i dati utilizzando il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate Entratel o Internet, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni (per le comunicazioni relative al 2002 è comunque possibile l'utilizzo del supporto magnetico).</p> <p>Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. (gb)</p>

* * *

BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

A carattere ordinario

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere ordinario		19
<p>Irpef / Irpeg – Modifiche alle condizioni di esonero da imposta dei titoli dei “grandi emittenti” sottoscritti da non residenti (D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 41, in corso di conversione in legge)</p>		
Soggetti non residenti	<p>Ai fini dell'esenzione per i soggetti non residenti da ritenute alla fonte per gli interessi e i frutti di titoli obbligazionari emessi dai c.d. “grandi emittenti” (banche, s.p.a. quotate, etc.), è stato abrogato il requisito della residenza in Paesi diversi da quelli extra-UE a fiscalità privilegiata.</p> <p>Di conseguenza, ai fini dell'esenzione, è sufficiente che il Paese estero di residenza consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane.</p> <p>I soggetti non residenti che possono beneficiare dell'esenzione sono pertanto (art. 6 del d.lgs. n. 239/96):</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; - enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; - investitori istituzionali esteri; - Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 	
Intermediari esteri	<p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni emesse dai “grandi emittenti”, tra i soggetti autorizzati ad essere nominati rappresentanti fiscali di intermediari non residenti, anche aderenti al sistema Monte Titoli, si aggiungono le società autorizzate di gestione accentrata di strumenti finanziari (es. Euroclear).</p> <p>Tale regime si applica anche ai fini dell'imposta sostitutiva sui dividendi derivanti da azioni depositate in sistemi di deposito accentrato di cui all'art. 27-ter del dpr n. 600/73.</p>	
Applicabilità	<p>A decorrere dall' 1 gennaio 2003.</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (gb)</p>	

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere ordinario		20
<p>Irpef – Eliminazione dell'”equalizzatore” sulle obbligazioni senza cedola (D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 41, comma 4, in corso di conversione in legge)</p>		
Contenuto	<p>È stata abrogata la norma relativa all'applicazione dell'”equalizzatore”, finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla maturazione con quella in base alla percezione, ai proventi delle obbligazioni e ai titoli similari senza cedola con scadenza superiore ai 18 mesi.</p> <p>Tuttavia, fino alla fine del 2003, resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica.</p> <p>Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato (c.d. “coupon stripping”), a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni ordinarie in materia di coupon stripping.</p>	
Applicabilità	<p>La nuova normativa si applica sui redditi di capitale percepiti a decorrere dall' 1 gennaio 2004.</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (gb)</p>	

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere ordinario		21
OICVM (Fondi comuni) – Riduzione al 5 per cento dell'imposta sostitutiva sugli OICVM specializzati in società quotate di piccola e media dimensione		
<i>(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 12, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	<p>Per i fondi mobiliari nazionali aperti (l. n. 77/1983), i fondi mobiliari esteri autorizzati al collocamento in Italia (d.l. n. 512/1983), i fondi mobiliari nazionali chiusi (l. n. 344/1993) e le SICAV (in virtù del rinvio operato dall'art. 14, c. 2, d.lgs. n. 84/199 all'intera disciplina prevista per i fondi mobiliari nazionali aperti) l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato della gestione del fondo è ridotta al 5 per cento (l'aliquota ordinaria è del 12,5 per cento), qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il regolamento del fondo preveda che non meno dei 2/3 dell' attivo del fondo siano investiti in azioni di società di piccola e media dimensione ammesse a quotazione in mercati regolamentati europei e; - decorso un anno dall'avvio del fondo o dall'adeguamento del regolamento del fondo preesistente, il valore dell'investimento nelle predette azioni non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai 2/3 del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo (per i fondi mobiliari nazionali chiusi, il periodo massimo è due mesi dei giorni di valorizzazione del fondo). <p>Per gli OICVM di diritto estero, situati negli Stati membri dell'UE e conformi alle direttive comunitarie (art. 10 ter, l. n. 77/1983), qualora i relativi regolamenti ed investimenti rispettino le condizioni di cui sopra, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi applicano una ritenuta del 5 per cento (a fronte dell'aliquota del 12,50 per cento precedentemente). Nel caso in cui il regolamento dell'OICVM sia stata adeguato successivamente all'avvio, sui proventi maturati fino a tale data la ritenuta è tuttavia operata con aliquota del 12,5 per cento.</p> <p>Per società di piccola e media capitalizzazione si intendono le società con una capitalizzazione di mercato (si tratta infatti di società con azioni quotate) non superiore a 800 milioni di euro, determinata sulla base dei prezzi dell'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre.</p>	
Ulteriori modifiche	<p>Per tener conto delle modifiche apportate al regime fiscale degli OICVM, è stata contemporaneamente modificata la disciplina prevista per la determinazione del risultato di gestione degli OICVM nonché delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7, c. 4, d.lgs. n. 461/1996); in aggiunta alle regole previgenti, è previsto che il risultato della gestione debba essere calcolato al netto del 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero, situati in stati membri dell'UE e conformi alle direttive comunitarie (art. 10 ter, c. 1, l. n. 77/1983), nel caso in cui su tali proventi sia applicabile la minore ritenuta del 5 per cento da parte del soggetto incaricato del pagamento.</p> <p>Altre modifiche riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il credito d'imposta del 15 per cento sui i proventi derivanti dalla partecipazioni agli OICVM interessati dalla riduzione dell'aliquota, il quale costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento dei proventi (non si ha quindi una riduzione del credito d'imposta in caso di tassazione del fondo al 5 per cento ma attribuzione di credito d'imposta limitato per le minore imposte pagate dall'OICVM sul risultato della gestione). - il credito d'imposta che può essere chiesto a rimborso dai sottoscrittori non residenti di quote degli OICVM italiani interessati alle riduzioni dell'aliquota (art. 9, c. 1 d.lgs. n. 461/1997), il quale è pari al 6 per cento dei proventi (attualmente, in base alla tassazione dell'OICVM italiano al 12,5 per cento, il credito rimborsabile ammonta al 15 per cento dell'ammontare dei proventi). 	
Applicabilità	<p>La riduzione dell'aliquota è immediatamente applicabile dalla data di avvio del fondo o di adeguamento del regolamento del fondo preesistente (ferma restando la decadenza del beneficio nel caso in cui, decorso un anno dall'avvio o dall'adeguamento, per l'anno solare successivo non vengano rispettati i limiti d'investimento previsti).</p> <p>Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (fnu)</p>	

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere ordinario		22
Fondi immobiliari- Rimborso di imposta per i sottoscrittori non residenti		
<i>(D.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 31, in corso di conversione in legge)</i>		
Contenuto	I soggetti non residenti , che conseguono proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari (art. 1, c. 1, lett. d-bis, d.m. n. 228/1999) nonché plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al possesso rilevato in ciascun periodo di imposta, facendone richiesta (alla società di gestione del fondo) entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è stato percepito o la plusvalenza realizzata. La finalità della norma è quella di uniformare il trattamento fiscale dei proventi percepiti da sottoscrittori non residenti di quote di fondi immobiliari a quello previsto dall'art. 9, d.lgs. n. 461/1997, nei confronti dei soggetti non residenti sottoscrittori di fondi mobiliari.	
Requisiti dei soggetti non residenti	Per aver diritto al pagamento il soggetto non residente deve avere: i) la residenza in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, oppure, ii) essere un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, un investitore istituzionale estero, o una banca centrale che gestisce anche le riserve ufficiali dello Stato.	
Applicabilità	Il d.l. n.269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 e deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di conversione. (mm)	

Il presente sommario non ha carattere esaustivo ed è redatto al fine di fornire una selezione di novità fiscali per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate.

E' possibile scaricare le Novità Fiscali in formato pdf direttamente dal sito dello studio al seguente indirizzo

<http://www.fantozzieassociati.it/pubcirc.htm>

23 ottobre 2003